

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 331/26/2011

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente sig. Pi. Fu., con il tempestivo ricorso in epigrafe, si era opposto alla cartella esattoriale n. 068 2009 03911193 49 notificata il 22.10.2009, emessa dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3, a seguito dell'attività di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73, per mancato pagamento dell'acconto IRAP, anno 2006.

In via preliminare veniva sollevata la nullità della cartella per violazione delle modalità di notifica, avvenuta non a cura degli ufficiali della riscossione, anche a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/73.

L'irritualità della notifica comporta la nullità dell'atto impugnato.

Nel merito, il ricorrente sosteneva che non era tenuto a versare l'imposta IRAP, poiché svolgeva attività di lavoro autonomo (consulente commerciale) in assenza di autonoma organizzazione e pertanto, ai sensi della sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale non era soggetto ad IRAP e pertanto chiedeva, l'annullamento dell'impugnata cartella esattoriale, con vittoria di spese. Al ricorso allegava documentazione, quale il Quadro RE del modello UNICO 2007, attestante l'assenza di dipendenti e limitati importi di ammortamenti e spese.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3, si era costituita in giudizio con propria memoria - sostenendo che il ricorrente ha omesso di versare l'imposta dichiarata in sede di dichiarazione UNICO 2007 per IRAP 2006, e conseguentemente la cartella è legittimamente emessa a seguito di verifica formale ex art. 36/bis del D.P.R. 600/73.

Peraltro sosteneva la ritualità della notifica alla luce sia di quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. 602/73 sia del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della Legge 890/1982.

Concludeva l'Ufficio con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese.

Si costituiva Equitalia s.p.a., concessionaria per il servizio della riscossione, sostenendo la ritualità della notifica e citando ampia giurisprudenza sia della Suprema Corte (sez. tribut. n. 1594812010 del 26.05.2010 e sez. V civile n. 14327 del 19.06.2009) sia di C.T.R. di Milano e Torino.

Concludeva Equitalia s.p.a. con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese.

Con memoria del 31.01.2011, il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie tesi.

La causa viene discussa in pubblica udienza, giusta richiesta della parte ricorrente, nel corso della quale le Parti in causa si rimettono alle argomentazioni ed alle conclusioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione, alla luce della costante e prevalente giurisprudenza, rigetta la richiesta di nullità dell'atto impugnato per difetto di notifica.

L'Ente esattore era titolato ad eseguire le notifiche a mezzo servizio postale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.P.R. 602/73 e pertanto la notifica è legittima.

Nel merito, la Commissione giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

Premesso che il Collegio ritiene essere nelle possibilità del ricorrente contrastare l'an della pretesa tributaria anche in sede di ricorso contro il ruolo contenuto nella cartella esattoriale impugnata, orientamento peraltro condiviso dall'Amministrazione Finanziaria con Circolare n. 45/E del 2008, in recepimento dell'orientamento più recente della Corte di Cassazione, si deve evidenziare che con la nota sentenza n. 156/2001, la Corte

Costituzionale ha sostanzialmente affermato che l'assoggettamento all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva - identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta - né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.

E' tuttavia vero che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2 del D.Lgs. 446/97, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di avere una attività priva di elementi di organizzazione e basata esclusivamente sull'apporto lavorativo personale.

Conseguentemente l'impugnata cartella esattoriale deve essere annullata per mancanza del presupposto impositivo.

Le spese di giudizio, stante la controversa interpretazione della norma, vengono integralmente compensate tra le Parti in causa.

In considerazione che la cartella è stata emessa quale conseguenza del comportamento del ricorrente e considerato l'accoglimento del ricorso, le spese vengono integralmente compensate tra le Parti in giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.